



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato PARRELLA Alfredo (id FSI 101962)

Con segnalazione del 28 luglio 2018 veniva riferito dall'Arbitro principale della “78° Semifinale Campionato Italiano Assoluto” COQUERAUT Jean Dominique (A.I.) che: *“L'atleta Parrella Alfredo, iscritto alla Semifinale CIA, non si è presentato all'inizio dell'ottavo turno senza preavvisare e senza dare notizia di sé. Dopo aver atteso il tempo di tolleranza previsto gli veniva assegnata la sconfitta per forfait. Al momento di redazione della segnalazione non si hanno informazioni ulteriori relative all'atleta Parrella”*.

In data 30 agosto perveniva una nota alcuna da parte dell'incolpato con la quale veniva precisato che l'assenza è stata causata da problemi di natura familiare che hanno imposto al tesserato l'abbandono della gara senza possibilità di comunicare il ritiro in tempo utile.

L'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente”*.

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta in ogni caso una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Se da un lato la natura dell'impedimento addotto dal tesserato può ben giustificare il ritiro dal torneo, dall'altro il tesserato avrebbe comunque potuto comunicare l'assenza al direttore di gara o all'organizzatore, ancorché non in tempo utile, evitando all'avversario l'attesa dello scadere del tempo di tolleranza prima dell'assegnazione del punto.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti del tesserato PARRELLA Alfredo.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 7/9/2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

Elia Mariano